

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1863 del 22 novembre 2017

Superamento del precariato. Individuazione del personale stabilizzabile nel triennio 2018/2020, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

[Concorsi]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento dà avvio alle procedure volte al superamento del precariato dei dipendenti regionali ed è finalizzato alla individuazione del personale stabilizzabile ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 per il triennio 2018/2020, disponendo la proroga dei contratti a tempo determinato in essere in conformità al disposto dell'art. 20, comma 8 del decreto legislativo medesimo.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con delibera di Giunta regionale n. 1370 del 29/08/2017 è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2019.

Tra i punti programmatici del provvedimento è previsto al punto E) il superamento del precariato attraverso il recepimento dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, il quale testualmente prevede: *"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015(28/08/2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".

Il piano approvato ha poi incluso la stabilizzazione tra le forme di acquisizione di risorse a tempo indeterminato (v. Allegato B della suddetta delibera).

Come previsto dall'art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, al fine della stabilizzazione *"non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*

Inoltre, l'art. 20, comma 8 della norma in argomento prevede che *"Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* (normativa che individua i limiti di spesa delle P.A. per quanto concerne le forme di lavoro flessibile).

Gli uffici hanno effettuato una ricognizione dei dipendenti muniti dei requisiti soggettivi di stabilizzazione, individuando 97 soggetti. Tenuto conto che i soggetti in astratto stabilizzabili possono essere anche cessati dal rapporto di lavoro e che è opportuno verificare la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale alla stabilizzazione dei soggetti muniti dei requisiti suddetti, si ritiene di procedere alla pubblicazione di un avviso rivolto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di legge e dell'interesse alla partecipazione al procedimento di assunzione ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo sopra citato.

Ciò premesso, si sottopone all'approvazione della Giunta lo schema di avviso di cui all'**Allegato A** e la dichiarazione di interesse di cui all'**Allegato B** alla presente delibera.

Al fine di assicurare continuità dell'attività amministrativa, si autorizza la Direzione Organizzazione e Personale a stipulare i contratti di proroga, già nel corrente anno 2017, di quei dipendenti a tempo determinato che risultino in scadenza di contratto e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma richiamata.

La proroga potrà essere disposta previa comunicazione da parte delle Strutture regionali di appartenenza della necessità di disporre delle risorse umane per una prospettiva temporale a tempo indeterminato e comunque oltre il termine del procedimento di stabilizzazione, fissato dalla legge per il 31.12.2020. La proroga medesima verrà risolta anticipatamente, con motivato preavviso di due mesi, nel caso in cui venga a mancare la copertura finanziaria dei singoli contratti a tempo determinato o per sopravvenienze normative e per ogni altro giustificato motivo.

La copertura di spesa relativa alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato continuerà ad essere garantita attraverso gli appositi finanziamenti gestiti dalle strutture regionali interessate.

Sottolineando che lo strumento ordinario e prioritario di acquisizione del personale a tempo indeterminato per realizzare il Piano dei fabbisogni di personale sarà quello dello scorrimento delle graduatorie di concorso pubblico già approvate e che saranno in seguito approvate, i contratti di lavoro a tempo indeterminato per la definitiva stabilizzazione, in applicazione dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, potranno essere sottoscritti nel triennio 2018 - 2020, in coerenza con i fabbisogni di personale segnalati dalle strutture regionali e compatibilmente con i vincoli normativi e finanziari a cui è sottoposta la Regione. La stabilizzazione deve conseguentemente essere esclusa per coloro che dovessero rinunciare all'assunzione in base ai concorsi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in particolare l'art. 20, commi 1, 7 e 8;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1370 del 29/08/2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'avviso di cui all'**Allegato A** e la dichiarazione di interesse di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, da considerarsi parti integranti del medesimo;
3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale alla pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente e alla conseguente gestione;
4. di autorizzare la predetta Direzione, al fine di garantire continuità alle attività già finanziate con i fondi della Programmazione europea, di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso di validità per i quali sussistano i requisiti di stabilizzazione oggettivi e soggettivi di cui in premessa, prolungando la durata dei predetti contratti prima della scadenza, anche se fissata nel corso del 2017, e fino al 31.12.2020, fatte salve le cause di risoluzione anticipata, rispetto a quest'ultimo termine, pure menzionate in premessa;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dei contratti di proroga dovrà essere garantita dalle Strutture regionali che hanno in carico il personale stabilizzabile, attraverso gli appositi canali di finanziamento europei o statali;
6. di dare atto che lo strumento ordinario e prioritario di acquisizione del personale a tempo indeterminato per realizzare il Piano dei fabbisogni di personale sarà quello dello scorrimento delle graduatorie di concorso pubblico già approvate o che saranno in seguito approvate, con conseguente esclusione dalla stabilizzazione degli stabilizzabili che rinuncino all'assunzione proposta in base alle graduatorie di concorso;

7. di dare atto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato per la definitiva stabilizzazione del personale coinvolto nelle procedure straordinarie di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, potranno essere sottoscritti, per espressa previsione di legge, nel triennio 2018 - 2020, in coerenza con i fabbisogni di personale segnalati dalle strutture regionali e compatibilmente con i vincoli normativi e finanziari a cui è sottoposta la Regione;

8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.